

Allegato "F" all'atto del notaio Alessandro Serio

n. 38.849 di repertorio e n. 14.279 di raccolta

o o o o o

*Statuto della società consortile a responsabilità limitata*

"GAL SEBINO VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE S.C.A.R.L."

o o o o o

## TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

### Articolo 1

È istituita una società consortile a responsabilità limitata che operi nell'ambito del territorio afferente la Comunità Montana di Valle Camonica e Sebino Bresciano in provincia di Brescia e Comunità Montana di Scalve in provincia di Bergamo e altri eventuali comuni limitrofi a tali aree, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, con la denominazione "GAL SEBINO VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE S.C.A.R.L.", e di seguito denominata GAL.

### Articolo 2

La società GAL ha sede legale nel Comune di Paspardo (BS).

Potranno essere istituite o soppresse, con delibera del consiglio di amministrazione, anche altrove, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede all'interno del territorio afferente le Comunità montane di Valle Camonica e Valle di Scalve ed il Sebino Bresciano è deliberato dal consiglio di amministrazione. Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci o, in mancanza, dal Registro delle Imprese.

### Articolo 3

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative e-

	conomiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio,	
	stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata.	
	La società potrà raggiungere tale scopo sia in stretta correlazione con le esigenze e	
	le necessità dei propri soci sia con quelle di terzi in genere.	
	La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e	
	culturale delle predette aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività	
	dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento am-	
	bientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, della selvicoltura, dell'itticoltura, del-	
	l'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi	
	dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumen-	
	do deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere la predetta area ele-	
	mento di attrazione per le risorse umane, le attività imprenditoriali e turistico ambien-	
	tali.	
	Per il conseguimento dell' oggetto sociale la società consortile potrà:	
	a) animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglio-	
	ramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;	
	b) valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la commercializzazione di pro-	
	dotti artigianali locali, agricoli e silvicoli, salvaguardandone l'identità e la qualità e mi-	
	gliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione, salvaguardando la tradizio-	
	ne;	
	c) effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;	
	d) promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e	
	con l'esterno;	
	e) realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;	
	f) realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il	

	marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove	
	tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici	
	per convegni e seminari;	
	g) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative econo-	
	miche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la pro-	
	mozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;	
	h) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività for-	
	mative e di consulenza tecnica e di aggiornamento professionale rivolte in particolare	
	ad elevare le competenze dei giovani e delle imprese in una logica di prevenzione	
	della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamen-	
	to del mondo imprenditoriale;	
	i) gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agri-	
	colo/forestali, piccole e medie imprese, servizi), dei servizi sociali, culturali e dell'am-	
	biente;	
	l) sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arbo-	
	ree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle im-	
	prese locali che operano nei settori della forestazione e del florovivaismo;	
	m) realizzare iniziative rivolte alla gestione di insediamenti produttivi, di aree attrezza-	
	te per attività artigianali, industriali ed agricole, nonché a promuovere soluzioni inno-	
	vative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;	
	n) costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili da destinare al territorio;	
	o) partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;	
	p) attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione	
	delle risorse agroalimentari ed ambientali del territorio;	
	q) la società consortile potrà promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e	

	professionale delle persone coinvolte;	
	r) promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della	
	risorsa acqua;	
	s) prestare consulenza per la progettazione, la gestione e la rendicontazione di pro-	
	getti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;	
	t) produrre riviste, periodici, cd, dvd, siti web ed attività di comunicazione atte a divul-	
	gare l'attività della società e a promuovere il territorio.	
	La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari,	
	immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con e-	
	scusione delle attività di cui al DD.Lgss. nn. 385/93 e 58/1998, e successive modifi-	
	cazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamen-	
	te, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	La società potrà inoltre assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubbli-	
	co e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese	
	aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collo-	
	camento e nei limiti previsti dalla legge.	
	Articolo 4	
	La società avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilaventicinque) e	
	potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assem-	
	blea dei soci.	
	TITOLO II	
	CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE	
	Articolo 5	
	Il capitale sociale è di euro 59.700,00 (cinquantanovemilasettecento).	
	La partecipazione minima è prevista in euro 300,00 (trecento).	

	Il voto in assemblea viene esercitato dai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.	
	Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all' art. 2441 del codice civile.	
	Non si fa luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal consiglio di amministrazione.	
	La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.	
	Articolo 6	
	I soci sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente statuto, le delibere assembleari, le delibere del consiglio di amministrazione ed i regolamenti, a favorire gli interessi della società, nonché a non svolgere azioni ed attività che possono danneggiarla o a pregiudicarne il funzionamento.	
	È escluso di diritto il socio che sia stato dichiarato fallito.	
	Può, inoltre, essere escluso con delibera del consiglio di amministrazione il socio sottoposto ad altre procedure concorsuali, ovvero interdetto o inabilitato, o che abbia riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici.	
	La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Articolo 7	
	Il numero dei soci è illimitato.	
	Articolo 8	
	Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che operano per i medesimi fini	

di cui all'articolo 3 (tre).

#### Articolo 9

Chi, trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 (otto), intende essere ammesso alla società deve farne domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

a) dati anagrafici o ragione/denominazione sociale;

b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;

c) quota che si propone di sottoscrivere;

d) impegno a sottoscrivere i regolamenti interni approvati dagli organi sociali di cui all'articolo 31 (trentuno).

Se la richiesta proviene da un soggetto giuridico, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e dalla indicazione del codice fiscale.

#### Articolo 10

Le quote sono nominative e non potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, a terzi, se non previa deliberazione di assenso al trasferimento da parte del consiglio di amministrazione, fatto salvo l'adempimento di cui all'articolo 34 (trentaquattro). Il trasferimento per atto tra soci può avvenire liberamente, nei limiti previsti dall'articolo 5 (cinque).

#### Articolo 11

In caso di aumento del capitale sociale, sarà riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero di quote possedute, salvo i casi previsti dal precedente articolo 5 (cinque).

L'opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di deli-

bera dell'aumento di capitale sociale.

L'aumento del capitale eventualmente non optato, prima del libero collocamento presso terzi, dovrà essere offerto con le modalità che determinerà l'assemblea, in misura proporzionale al capitale posseduto, in ulteriore supplementare opzione ai soci optanti.

I soci possono altresì decidere, con la maggioranza assoluta del capitale, che la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla compagine sociale, con esclusione del diritto d'opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 2482-ter del codice civile.

In tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto d'opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE

##### Articolo 12

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, sia in Italia che all'Estero nei Paesi membri della Comunità Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile, ovvero

	nella nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile.	
	L'avviso di convocazione deve essere fatto con comunicazione via fax, telegramma o	
	posta elettronica o posta elettronica certificata da spedirsi almeno otto giorni prima	
	della data fissata per l'adunanza e tre giorni prima in caso di urgenza; nell'avviso de-	
	vono essere riportati il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale se-	
	conda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.	
	È tuttavia valida l'assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappre-	
	sentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, ovvero, in caso di loro assenza,	
	siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato	
	opposizione, tutti gli amministratori in carica ed il revisore dei conti.	
	È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In particolare è necessario:	
	a) che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio	
	di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;	
	b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari in oggetto di legittimazione;	
	c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;	
	d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a	
	cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.	
	Articolo 13	



	<p>Ferma ogni diversa disposizione di legge in materia, possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e in regola con il versamento delle quote sociali.</p>	
	<p>I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea.</p>	
	<p>La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2479-bis del codice civile.</p>	
	<p>La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e/o agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti di queste.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 14</p>	
	<p>Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla propria partecipazione.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 15</p>	
	<p>L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente o dal consigliere più anziano presente.</p>	
	<p>Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. Se del caso, l'assemblea nomina anche due scrutatori scelti tra i soci.</p>	
	<p>In caso di deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo e negli altri casi previsti dalla legge, nonché quando l'assemblea stessa lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un notaio.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p>	
	<p>In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera con il voto</p>	

		favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato.
		In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la mi-
		sura del capitale rappresentato. Essa delibera con il voto favorevole della maggioran-
		za del capitale rappresentato.
		In prima e in seconda convocazione l'assemblea che ha ad oggetto la modificazione
		dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostan-
		ziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei so-
		ci e lo scioglimento anticipato ovvero la proroga della società, delibera con il voto fa-
		vorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.
		Articolo 17
		Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal presi-
		dente e dal segretario o dal notaio.
		L'assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza dall'organo ammini-
		strativo o ai sensi di legge. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei
		soci, le loro dichiarazioni.
		Articolo 18
		Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto,
		vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.
		Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci
		nei termini e modi previsti dalle norme in materia.
		Articolo 19
		L'assemblea approva i regolamenti sociali necessari ad assicurare il miglior funziona-
		mento della società che tutti i soci dovranno rispettare puntualmente.
		I regolamenti saranno predisposti dal consiglio di amministrazione e sottoposti all'as-
		semblea dei soci per la relativa approvazione.

## TITOLO IV

### AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 20

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Anche in difetto di regolare convocazione, il consiglio di amministrazione può tuttavia validamente deliberare ove siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono, inoltre, assegnare loro un compenso e/o un'indennità annuale.

#### Articolo 21

Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Ai fini della nomina i soci privati tra loro e i soci pubblici tra loro decidono a maggioranza.

Gli amministratori sono revocati con l'osservanza delle stesse modalità stabilite per la loro nomina.

Sempre che non vi abbia provveduto l'assemblea, il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente.

#### Articolo 22

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà a norma di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri prov-

	vedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori	
	nominati dall'assemblea. Gli amministratori così cooptati restano in carica fino alla	
	successiva assemblea. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione di	
	quelli venuti meno scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea,	
	cessa l'intero consiglio. In tal caso, gli amministratori rimasti in carica devono convo-	
	care d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frat-	
	tempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.	
	Articolo 23	
	L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione é investito dei più ampi poteri	
	per la gestione della società.	
	Per gli atti di seguito elencati è richiesto il voto favorevole della maggioranza assolu-	
	ta dei componenti del consiglio di amministrazione:	
	a) deliberare l'esclusione del socio di cui all'articolo 6 (sei), secondo comma;	
	b) comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;	
	c) contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in	
	genere;	
	d) acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qua-	
	lunque tipo;	
	e) nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina di procuratori	
	speciali per singoli atti e per specifici incarichi;	
	f) assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica dirigenziale;	
	g) fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti;	
	h) definire i rimborsi spese per gli amministratori;	
	i) nominare i membri dei Comitati Tecnici di cui ai successivi articoli 27 (ventisette) e	

31 (trentuno) e definirne i relativi compensi e rimborsi spese.

#### Articolo 24

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede della società o altrove, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nella Comunità Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile, su iniziativa del presidente oppure su richiesta di un amministratore.

La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta dal presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o dal consigliere più anziano, con comunicazione via fax, telegramma o posta elettronica o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima della riunione, a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco, se nominato.

È ammessa la possibilità che l'adunanza del consiglio di amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In particolare è necessario:

a) che sia consentito al presidente del consiglio di amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di legittimazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;

	d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione il luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente o dal consigliere più anziano.	
	Il presidente dell'adunanza nomina un segretario, anche non socio.	
	Articolo 25	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione é necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dall'articolo 23 (ventitrè).	
	Articolo 26	
	Ad esclusione dei casi specifici previsti da apposita delibera consiliare, l'amministratore unico o il presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale della società in giudizio e verso i terzi. In caso di assenza o impedimento del presidente, la legale rappresentanza della società spetta al vice presidente o, in mancanza, al consigliere più anziano.	
	Articolo 27	
	Potranno essere altresì costituiti, a supporto delle attività dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, appositi Comitati Tecnici composti da un massimo 5 (cinque) membri esperti, individuati dal consiglio di amministrazione, in attuazione alle specifiche materie oggetto di esame e per le finalità e gli scopi di cui all'articolo 3 (tre) e regolamentati ai sensi dell'articolo 31 (trentuno).	
	TITOLO V	

## CONTROLLO CONTABILE

### Articolo 28

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2477 del codice civile, l'assemblea nomina un revisore dei conti determinandone la retribuzione.

Nei casi in cui sia obbligatorio, l'assemblea nominerà il collegio sindacale.

Il revisore dei conti dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il revisore dei conti è rieleggibile.

Il revisore dei conti esercita il controllo contabile.

### Articolo 29

Il revisore dei conti può procedere a tutti gli atti di ispezione o di sorveglianza che ritenga opportuni.

## TITOLO VI

### BILANCIO

### Articolo 30

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla stessa quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società.

La società consortile non ha scopi di lucro.

È vietata la distribuzione diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; eventuali utili, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a quando la

	stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.	
	Il bilancio sarà redatto e depositato rispettando le norme di legge.	
	Articolo 31	
	Il funzionamento della società, la partecipazione dei soci all'attività e la costituzione dei Comitati Tecnici potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti predisposti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 32	
	In caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea dei soci fissa le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell' articolo 2484 del codice civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci, se nominati.	
	Estinti i debiti sociali e rimborsati i conferimenti dei soci, l'eventuale attivo che risulti dalla liquidazione, sarà destinato a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni private di scopo di lucro.	
	Si applicano gli articoli 2484 e 2496 del codice civile.	
	TITOLO VIII	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Articolo 33	
	Qualunque controversia che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria	



e non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società.

L'arbitro giudicherà irrisolvemente, secondo equità, esonerato da ogni formalità di procedura e in forma inappellabile, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e la sua decisione si intenderà come espressione della comune volontà delle parti, e riguarderà anche la determinazione e la suddivisione delle spese dell'arbitrato.

#### Articolo 34

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di società consortili a responsabilità limitata.

Sottoscrizioni: Sala Ugo Walter

Alessandro Seriola (L.S.)